

individuale pregiudicherebbe la fattibilità e l'attuazione di un piano di ristrutturazione dell'esposizione debitoria complessiva.

L'istituto di credito opposto, premesso di avere richiesto la notificazione dell'atto di pignoramento prima di avere conoscenza del provvedimento di sospensione del titolo esecutivo, ha rilevato che il pignoramento è divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo da parte della stessa parte creditrice. Ha poi eccepito la litispendenza ex art. 39 c.p.c. rispetto al precedente giudizio di opposizione a precetto instaurato dai debitori sulla base dei medesimi motivi, contestando comunque nel merito la fondatezza delle doglianze ex adverso svolte in ordine alla dedotta invalidità del contratto di mutuo ed alle conseguenze derivanti dalla mera presentazione di domanda di sovraindebitamento. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda di sospensione, con vittoria di spese.

In tal modo sinteticamente riassunte le argomentazioni delle parti è necessario chiarire che, sebbene nel ricorso in opposizione non si faccia riferimento ad alcuna specifica norma del codice di rito in forza della quale è chiesta la sospensione della procedura, dall'esame dei motivi si evince che essa è domandata sia ai sensi dell'art. 623 c.p.c. - cd. sospensione "necessaria", conseguente al provvedimento del giudice della cognizione davanti al quale è impugnato o comunque contestato il titolo esecutivo (è opportuno precisare che, per ottenere tale sospensione, il debitore esecutato non ha l'onere di proporre una opposizione, essendo sufficiente formulare al G.E. un'istanza ex art. 486 c.p.c.) - sia ai sensi dell'art. 624 c.p.c., nella parte in cui è correlata ai veri e propri motivi di opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. (i.e. quelli concernenti la validità del contratto di mutuo e la asserita improcedibilità ai sensi della L. 3/2012).

Così correttamente qualificata la (duplice) istanza di sospensione, va tuttavia osservato che, nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il pignoramento è divenuto inefficace per decorso del termine di cui all'art. 557 c.p.c. e, comunque, del termine previsto dall'art. 497 c.p.c..

Nonostante la procedura esecutiva sia stata iscritta a ruolo dai debitori ai sensi dell'art. 159ter disp. att. c.p.c., il creditore procedente non ha infatti depositato entro quindici giorni dalla riconsegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario (avvenuta in data 14.1.2020; cfr. doc. 3 di parte opposta) le copie conformi degli atti previsti dall'art. 557 c.p.c.. Tali atti sono stati depositati dai debitori, ma ovviamente sprovvisti della attestazione di conformità del legale della creditrice rispetto agli originali in suo possesso. In ogni caso, è inutilmente decorso anche il termine di 45 giorni dal pignoramento, notificato in data 17.12.2020, per il deposito dell'istanza di vendita. Il disinteresse del creditore procedente a coltivare la presente esecuzione, in considerazione dell'attuale sospensione del titolo esecutivo, è



stato peraltro confermato anche in occasione dell'udienza del 12.2.2020 (neppure risulta che il pignoramento sia stato trascritto).

Per tali motivi, il pignoramento deve essere dichiarato inefficace e la procedura estinta, il che rende superflua ogni statuizione in ordine a qualsiasi istanza di sospensione.

Tenuto conto dei motivi di opposizione all'esecuzione proposti, vanno comunque assegnati i termini per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c.

P.Q.M.

letti gli artt. 497, 557, 562 e 630 c.p.c.

dichiara l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. ■2020;

dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione dell'esecuzione formulata da Ivan e Barbara;

fissa termine perentorio al 17.4.2020 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis c.p.c. (o altri se previsti) ridotti della metà.

Si comunichi alle parti costituite.

Busto Arsizio, 16.2.2020

Il Giudice

Dott.ssa Elisa Tosi

